

**RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020)**

* * * *

**PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2020 RIFERIMENTI
NORMATIVI**

La Legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del c.d. “federalismo fiscale”, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.

La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.L. n.102 del 31/08/13 (poi convertito in legge), ha previsto una fase di sperimentazione dei nuovi principi e schemi di bilancio di durata triennale con decorrenza dal 2012, volta a verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e - se necessario - ad individuare le opportune modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. Il D.Lgs. n.126/2014, modificando e integrando il D.Lgs. 118/2011, ha definito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali a far data dal 1° gennaio 2015.

In conformità alla normativa esaminata, dal 2015 il bilancio armonizzato del Comune di Arena Po ha assunto valenza autorizzatoria a tutti gli effetti. Ai fini di una migliore comprensione della nuova normativa in materia contabile, si ritiene utile riepilogare le principali novità introdotte dalla normativa citata, che trovano diretta applicazione ai documenti contabili di bilancio dell’ente, ai quali si rimanda per gli approfondimenti in merito alle nuove classificazioni, quali: l’adozione di uno schema di bilancio articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici), coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione “COFOG” europea).

La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per interventi.

Sul lato entrate, la nuova classificazione prevede la suddivisione in titoli (secondo la fonte di provenienza), tipologie (secondo la loro natura), categorie (in base all’oggetto).

Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione sono unità fondamentali i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; in proposito, a decorrere dall’anno 2017, sono state opportunamente aggiornate, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le codifiche SIOPE, al fine di recepire la definizione di quinto livello del nuovo piano;

- l’evidenziazione delle previsioni di cassa (per il primo anno del bilancio) in aggiunta a quelle di competenza;

- l’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando - nel caso di attività di investimento che comporti impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari - la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

Tale principio implica, dal punto di vista contabile, notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate negli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto; la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato".

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Ciò premesso, la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 151/commi 5-6-8, art. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 (tuel) e dall'art.11/ comma 6, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Comma 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art.11/comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

A tutto ciò si antepone una disanima puntuale della “GESTIONE IN EMERGENZA COVID-19”.

ILLUSTRAZIONE ATTIVITA' E RIFLESSI FINANZIARI DELLA GESTIONE **EMERGENZA COVID.19**

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato nel corso dell'esercizio 2020 la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali, anche in relazione ad una inizialmente prevedibile perdita di gettito da entrate proprie. Le relative risorse sono state stanziare principalmente dal decreto-legge n. 34/20 ("decreto rilancio") e dal decreto legge n. 104/20 ("decreto agosto") ed altre misure sono state introdotte a sostegno del debito degli enti territoriali.

La condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili, connessa alla necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nella situazione straordinaria di emergenza sanitaria, ha inoltre determinato la necessità di introdurre numerose proroghe di termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali che hanno avuto un impatto particolare sul bilancio 2020 e che determinano conseguenze ed adempimenti importanti sulla gestione 2021.

Ecco allora un tentativo di riepilogare i provvedimenti di maggior importanza:

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19 ed al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il [D.L. n. 34 del 2020](#) (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo ha assicurato ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è avvenuto con un decreto del Ministro dell'Interno adottato entro il 10 luglio 2020, (d.l. 34/2020) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; tuttavia, al fine di assicurare prontamente agli enti le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge è risultato erogato il 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, durante l'esercizio 2020 è stata prevista l'istituzione di un apposito "Tavolo tecnico" presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. Tavolo tecnico è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020.

Con il successivo D.M. interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i comparti dei comuni ([Allegato A](#)) e delle province e città metropolitane ([Allegato B](#)), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

Successivamente è stata prevista una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare ad oggi entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Tale termine è stato poi successivamente rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) a comprova che gli effetti finanziari dei provvedimenti nati nel 2020 hanno ed avranno effetti pluriennali, sia a livello di utilizzo, che di equilibri ed ancora di rendicontazione/certificazione.

La dotazione del suddetto Fondo è stata successivamente integrata di un ulteriore importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall'[articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020](#) (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva risulta prevista l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 20 novembre 2020 previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che hanno tenuto conto dei lavori del Tavolo tecnico istituito con il D.M. 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.

Con il D.M. Interno dell'11 novembre 2020 è stato pertanto effettuato il [riparto](#) di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane. L'acconto di 400 milioni di euro per i comuni è stato finalizzato per 150 milioni di euro, in coerenza alle disposizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 39 del D.L. n. 104, al trasporto scolastico e per 250 milioni di euro alle maggiori spese per il sociale (cfr. Nota Metodologica al DM, di cui all'Allegato A e Allegato B). L'acconto di 100 milioni per province e città metropolitane è stato assegnato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 e, per l'altro 50 per cento, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 (cfr. Allegato C).

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato [ripartito](#) il saldo delle risorse incrementalі del fondo di cui al D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020. Il decreto aggiorna altresì i criteri e le modalità di riparto del saldo.

Ai fini della verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l'[articolo 39 del D.L. n.104/2020](#) ha disposto l'obbligo di inviare, per gli enti locali beneficiari e per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito originariamente

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Tale termine è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ed è proprio oggetto di attività in questi giorni, anche per gli effetti che la certificazione determina sul risultato di amministrazione degli enti locali.

Per la presentazione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 attualmente in fase di revisione. Decreto che peraltro risulta ora in attesa di una importante revisione delle regole e criteri di certificazione e correlati file excel di riferimento, decreto che a fronte dell'importante intervento dell' Anci, dell' IFEL e di ARCONET stesso ha permesso di accogliere le numerose segnalazioni di discrasie e problemi contabili evidenziati dai responsabili finanziari degli enti territoriali.

A fronte del mancato invio della certificazione entro il termine di legge gli enti locali, come previsto dalla Legge di bilancio 2021, saranno soggetti ad una consistente riduzione del fondo sperimentale del fondo di solidarietà comunale.

L'entità del taglio - inizialmente previsto nella misura del 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022 - è stata ridefinita dal comma 830, lett. b) della legge di bilancio per il 2021, prevedendo che la percentuale di riduzione dei fondi sia commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022:

- dell'80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021,
- del 90 per cento in caso di presentazione della certificazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
- del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito da effettuare entro il 30 giugno 2022, come previsto dall'art.106 del D.L. n.34/2020 a seguito del rinvio disposto dal comma 831 comma 830 lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Ecco perché riveste carattere di particolare importanza la “certificazione” del cosiddetto “fondone” prevista entro il 31.05.2021 ma di fatto necessariamente anticipata rispetto a tale scadenza affinché sia coordinata con la determinazione della composizione dell'avanzo. È opportuno a tal fine evidenziare la posizione espressa da ARCONET in questi giorni, che ritiene modificabile a seguito dei risultati della certificazione il risultato di amministrazione o meglio la sua composizione a

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

seguito dei risultati della certificazione.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822 e segg. della legge n. 178/2020) ha previsto un ulteriore incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini di un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Il riparto delle risorse integrative del fondo risultava in prima battuta effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- un primo decreto, da adottare in linea teorica entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto dei restanti 250 milioni per i comuni e 30 milioni per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 - prevista dall'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 - finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

La norma vincola espressamente tali risorse aggiuntive al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Ed ancora risultano assegnate risorse per il Sostegno al trasporto pubblico locale.

L'articolo 44 del D.L. n. 104/20 ha incrementato di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19, prevedendo inoltre il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della eventuale eccedenza ricevuta in anticipazione dalle regioni rispetto a quanto spettante a conguaglio.

Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell'art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Risorse a ristoro di perdite di gettito

L'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 34/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo d'imposta 2019 e del minore versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta 2020, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Il fondo è stato ripartito con [decreto del 24 luglio 2020](#).

Determinate risorse sono state stanziare per ristorare i Comuni di specifiche perdite di gettito causate dall'emergenza epidemiologica, ed in particolare:

- ristoro a fronte dell'esenzione dall'IMU per il settore turistico (art. 177 del D.L. n. 34/20): 76,55 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto, limitato a 74,9 milioni (pari allo stanziamento iniziale, successivamente aumentato nel corso dell'esame parlamentare), si veda il [D.M. 22 luglio 2020](#). Il fondo è stato incrementato di 85,95 milioni per il 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dall'art. 78, comma 5, del D.L. n. 104 del 2020; per il riparto del fondo si veda il [D.M. 10 dicembre 2020](#);
- ristoro per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno (art. 180 del D.L. n. 34/20): 100 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il [D.M. 21 luglio 2020](#). Il fondo è stato incrementato di 300 milioni per il 2020 dall'art. 40 del D.L. n. 104 del 2020; il saldo del riparto del fondo è stato effettuato con il [D.M. del 14 dicembre 2020](#);
- ristoro per l'esenzione dalla Tosap e Cosap per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (art. 181 del D.L. n. 34/20): 127,5 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il [D.M. 22 luglio 2020](#). Il fondo è stato incrementato di 89,4 milioni per il 2020 dall'art. 109 del D.L. n. 104 del 2020. Il secondo riparto a saldo è stato effettuato con il [D.M. 10 dicembre 2020](#).

Altri finanziamenti a favore di Comuni e Province riconosciuti nel 2020 in funzione dell'emergenza COVID-19.

In un primo momento con l'Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati assegnati ai Comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare. Il D.L. n. 34 del 2020 (articolo 107) ha reintegrato la dotazione per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a copertura della suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658.

L'articolo 114 del D.L. n. 18/2020 ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. Il fondo è stato ripartito tra gli enti locali beneficiari con il [decreto](#) del 16 aprile 2020.

L'articolo 115 del D.L. n. 18/2020, ha istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro nel 2020, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

straordinario della polizia locale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Il Fondo stato ripartito con il D.M. 16 aprile 2020.

L'articolo 105 del D.L. n. 34/20 ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa. Con [decreto](#) del Ministro con delega per le politiche familiari del 25 giugno 2020 sono state ripartite ai singoli comuni le risorse aggiuntive: 135 milioni per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 15 milioni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

L'articolo 112-bis del D.L. n. 34/20 ha istituito presso il Ministero dell'interno un ulteriore fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall'articolo 112. Inoltre, per il 2020 sono previste alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza. Il fondo è stato ripartito con il [D.M. del 10 dicembre 2020](#).

L'articolo 233, comma 3, del D.L. n. 34/20, reca un contributo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, per le istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali e servizi educativi in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori a causa del COVID-19 (per il riparto, si veda il D.M. 15 settembre 2020).

L'articolo 243 del D.L. n. 34/2020, ha incrementato la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, nella misura di 60 milioni per il 2020 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'emergenza COVID-19. Un ulteriore incremento è stato disposto dal medesimo articolo nell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

L'articolo 34-bis del D.L. n. 104/20, istituisce un fondo, con una dotazione di 39 milioni di euro, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, in occasione delle consultazioni elettorali e referendaria del mese di settembre 2020. Il fondo è stato ripartito a favore dei comuni, a fronte degli oneri sostenuti per i predetti interventi, con il [D.M. 14 dicembre 2020](#).

Una serie di norme del D.L. n. 104/2020 è volta ad incentivare la spesa per investimenti degli enti locali, in particolare anticipando al periodo 2020-24 risorse precedentemente stanziare a partire dagli anni dal 2030. In primo luogo, l'articolo 45 del D.L. n. 104/2020 ha modificato le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali, anticipando l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse. Inoltre sono incrementate le risorse di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per lo scorrimento della graduatoria dei progetti

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse.

L'articolo 46 del D.L. n. 104/20 è intervenuto sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022, disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

L'articolo 47 del D.L. n. 104/20 ha incrementato di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai Comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 48 del D.L. n. 104/20 ha rimodulato l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di province e città metropolitane - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 (di € 3.105 mln).

L'articolo 49 del D.L. n. 104/20 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Ed ancora rinegoziazione e sospensione dei mutui di Regioni ed enti locali

Per quanto riguarda le **Regioni**, l'articolo 111 del **decreto-legge n. 18 del 2020** ("Cura Italia") ha disposto la **sospensione della quota capitale dei mutui** delle Regioni ordinarie. In particolare si tratta delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al MEF. Con il **decreto-legge n. 104 del 2020** (art. 42) la sospensione prevista dall'articolo 111 è stata estesa anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Per quanto riguarda gli **enti locali**, l'articolo 113 del **decreto-legge n. 34 del 2020** ha consentito loro di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di **rinegoziazione o di sospensione dei mutui** e di altre forme di prestito contratti **con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti**, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. In caso di adesione ad accordi tra ABI e associazioni di enti locali che ha previsto la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione è potuta avvenire anche in deroga alle norme previste dal TUEL per i mutui contratti con enti diversi da Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo ed in deroga alle norme in tema di rinegoziazione dei mutui con emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

L'articolo 115 del **decreto-legge n. 34 del 2020** ha istituito un Fondo, con una dotazione di **12 miliardi** di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al **pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale**, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le modalità operative del Fondo sono demandate ad una [convenzione](#) tra Ministero dell'economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli enti territoriali in caso di carenza di liquidità, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, hanno potuto chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (articolo 116 del D.L. n. 34 /20). Esclusivamente per gli enti locali, i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese sono stati riaperti: le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il **21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020** (articolo 55, del decreto-legge n. 104 del 2020).

Anche questa disponibilità di risorse ha rappresentato nel 2020 un'opportunità importante per i bilanci degli enti locali che è assolutamente necessario evidenziare nell'illustrazione degli eventi gestionali 2020.

INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO LEGISLATIVO

Il Comune di Arena Po ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.06.2020 all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio

Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2020.

Nel corso dell'esercizio 2020 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.

Riaccertamento ordinario Residui

L'attività di riaccertamento dei residui è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative del Decreto Legislativo 267/2000 e dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 42 dai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata e di spesa. Ai sensi di tali disposizioni, attraverso l'attività di riaccertamento ordinario dei residui si procede ad una ricognizione delle singole posizioni attive e passive diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. Se, a seguito di tale ricognizione, risultano debiti o crediti non correttamente imputati all'esercizio in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio, occorre procedere alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti agli esercizi in cui sono esigibili, costituendo dove necessario il fondo pluriennale vincolato.

Il riaccertamento è avvenuto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 19 maggio 2021 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo all'eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2020 una obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non scaduta al 31.12.2020, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria.

A seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

Parte accantonata

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	€. 175.163,51
- Altri accantonamenti	€. 44.476,64

Parte vincolata:

- per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	€. 114.787,36
- Vincoli derivanti da trasferimenti	€. 121.177,11

Parte destinata agli investimenti:	€. 4.409,90
------------------------------------	-------------

Parte disponibile:	€. 622.918,38
--------------------	----------------------

In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull'avanzo, si rimanda alla situazione finale risultante dopo il riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione al 1.1.2020 aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2020 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2020.

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2020, a cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2020, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato superamento delle motivazioni che avevano determinato l'accantonamento prudenziale e a cui vanno aggiunte le risultanze della gestione 2020:

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
312.189,20	0,00	65.110,93	-202.136,62	175.163,51

- Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
3.852,62	0,00	0,00	21.929,13	44.476,64

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2019 non reimpegnati nell'esercizio o 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
36.004,68	0,00	104.230,81	19.907,89	0,00	5.540,24	0,00	84.322,92	114.787,36

- Vincoli da trasferimenti

Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio o 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio o 2019 non reimpegnati nell'esercizio o 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
49.500,00	49.500,00	498.985,45	427.308,34	0,00	0,00	0,00	121.177,11	121.177,11

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

- Avanzo destinato agli investimenti

Risorse destinate agli investim. al 1/1/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2020
232,40	78.927,50	74.750,00	0,00	0,00	4.409,90

Ragioni della persistenza dei residui con maggiore anzianità e consistenza

La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell'anno tutte le fasi di gestione. Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del rendiconto si provveda all'operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi. L'attività di riaccertamento dei residui è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative del Decreto Legislativo 267/2000 e dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Residui Attivi	2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	58.053,73	29.895,71	48.695,94	52.892,86	153.601,52	223.372,37	566.512,13
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	3.792,75	4.292,75	5.153,32	13.238,82
TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	2.552,10	1.731,64	1.100,80	3.877,87	20.330,85	29.593,26
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	300.664,54	300.790,94
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	791,81	4.791,81
TOTALE	59.053,73	35.447,81	50.427,58	57.786,41	161.898,54	550.312,89	914.926,96

Residui Passivi	2015 e prec.	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
TITOLO 1 Spese correnti	5.953,75	1.413,61	9.043,46	6.872,65	21.307,61	262.802,17	307.393,25
TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00	4.694,56	0,00	1.666,53	1.962,08	176.998,79	185.321,96
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.250,00	250,00	500,00	700,00	0,00	27.259,71	29.959,71
TOTALE	7.203,75	6.358,17	9.543,46	9.239,18	23.269,69	467.060,67	522.674,92

Ricorso ad anticipazione di Tesoreria

Nel corso del 2020 il Comune di Arena Po non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

Il Comune di Arena Po non ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di anticipazione concessi dalla normativa in corso d'esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a mezzo Cassa DD.PP.

I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque, interessi attivi annui essendo i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Il D.Lgs. 118/2011, all'art. 11, comma 6, lettera j, che supera l'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - prevede che nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto vengano riportati “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Al fine di fornire un quadro aderente al dettato normativo, si è proceduto attraverso l'acquisizione diretta dagli enti e società partecipate degli elementi utili alla verifica delle partite debitorie e creditorie reciproche e tramite il riscontro con le informazioni presenti all'interno dell'Ente.

Le predette note informative e le informazioni trasmesse dagli Enti strumentali sono state sottoposte alla verifica dall'organo di revisione e sono agli atti del Settore Finanziario dell'Ente. Le posizioni rilevate sono state reciprocamente riscontrate.

Oneri per strumenti finanziari

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Si da atto che il Comune di Arena Po non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2020 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti

Si da atto che il Comune di Arena Po non aveva in essere al 1.1.2020 garanzie fideiussorie.

Elenco beni patrimonio immobiliare

Si da atto che l'elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Arena Po è contenuto nell'inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

Risultati della Gestione

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2020 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		772.533,46
Utilizzo avanzo di amministrazione	83.473,23	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.378,87	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	321.849,79	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.116.339,15	999.274,98
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	173.844,42	171.481,52
Titolo 3 – Entrate Extratributarie	164.886,82	149.922,36
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	423.450,63	122.786,09
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.878.521,02	1.443.464,95
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	225.962,91	226.556,13
Totale entrate dell'esercizio	2.104.483,93	1.670.021,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.511.185,82	2.442.554,54
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	2.511.185,82	2.442.554,54

SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 – Spese correnti	1.105.929,19	944.211,58
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.049,57	
Titolo 2 – Spese in conto capitale	589.091,52	413.599,47
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	137.441,66	
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale spese finali	1.835.511,94	1.357.811,05
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	36.377,57	36.377,57

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	225.962,91	217.193,83
Totale spese dell'esercizio	2.097.852,42	1.611.382,45
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.097.852,42	1.611.382,45
AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA	413.333,40	831.172,09
TOTALE A PAREGGIO	2.511.185,82	2.442.554,54

Il risultato di amministrazione, come definito dall'allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:

Comune di Arena Po				
Allegato a) Risultato di amministrazione				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				772.533,46
RISCOSSIONI	(+)	115.850,04	1.554.171,04	1.670.021,08
PAGAMENTI	(-)	121.081,93	1.490.300,52	1.611.382,45
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			831.172,09
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			831.172,09
RESIDUI ATTIVI	(+)	364.614,07	550.312,89	914.926,96
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	55.614,25	467.060,67	522.674,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.049,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			137.441,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			1.082.932,90

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2020 va distinto nelle sue componenti come definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	175.163,51
Fondo Anticipazioni Liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	44.476,64
Totale parte accantonata (B)	219.640,15
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	114.787,36
Vincoli derivanti da trasferimenti	121.177,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	235.964,47
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	4.409,90
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	622.918,38
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

La somma di € 2.506,63 presente in altri accantonamenti è relativa all'indennità di fine mandato del sindaco accantonata per l'anno 2019 e 2020.

Nei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili sono state vincolate le quote ricevute nell'anno 2020 come Fondo Funzioni Fondamentali, nei vincoli derivanti da trasferimenti sono confluite le seguenti risorse derivanti da contributi ricevuti nell'anno 2020 e non utilizzati o utilizzati in parte:

- Fondo per spese di sanificazione per la quota non utilizzata pari ad € 1.353,39;
- Fondo di solidarietà alimentare per la quota non utilizzata pari ad € 7.248,46;
- Contributo per il straordinario polizia locale per € 434,83;
- Contributo per Emergenza Decessi per € 8.821,78.

Analisi della gestione finanziaria di competenza

Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2020 e del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.

Il risultato è pertanto il seguente:

Totale accertamenti (+) € 2.104.483,93

Totale impegni (-) € 1.957.361,19

Avanzo € 147.122,74

FPV corrente (+) € 1.378,87

FPV capitale (+) € 321.849,79

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

A.A. (+) €. 83.473,23

FPV spese (-) €. 140.491,23

Saldo gestione competenza €. 413.333,40

Equilibri di bilancio

I nuovi equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sono indicati nel punto 9.10 del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio e sono così definiti:

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- **l'equilibrio di parte corrente** in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie non sussiste. Il valore finale dell'equilibrio di parte corrente, come meglio specificato nel prospetto che segue è pari a **€. 311.092,93.**

- **l'equilibrio in conto capitale** in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2018, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti. Il valore finale dell'equilibrio di parte capitale, come meglio specificato nel prospetto che segue è pari a **€. 102.240,47.**

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

- **l'equilibrio dei movimenti di fondi** è un equilibrio che riguarda il raffronto, in entrata e in uscita tra partite di riscossione e concessione di crediti a breve e a medio-lungo periodo e le riduzioni o incrementi di attività finanziarie. In queste poste rientrano i versamenti in depositi bancari effettuati nel momento in cui vengono concessi mutui dalla Cassa DD.PP. e i successivi prelievi dai depositi al momento dell'utilizzo delle somme.

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.378,87
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.455.070,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	1.105.929,19
D1) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.049,57
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	36.377,57 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		311.092,93
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE O1 = G+H+I-L+M		311.092,93
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	83.805,82
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	9.036,68
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		218.250,43
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-180.207,49
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		398.457,92

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		83.473,23
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		321.849,79
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	(+)		423.450,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		589.091,52
U1) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		137.441,66
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RIS. DI COMPETENZA IN C/CAP = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1			102.240,47
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		196.463,35
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-94.222,88
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE			-94.222,88

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza (Accertamenti ed Impegni imputati all'esercizio)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y		413.333,40
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		83.805,82
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		205.500,03
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO			124.027,55
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		-180.207,49
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO			304.235,04

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente			311.092,93
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)	(-)		83.805,82
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)		-180.207,49
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)		9.036,68
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			398.457,92

Analisi indebitamento

Il Comune di Arena Po rispetta i limiti previsti dall'art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto.

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

	2018	2019	2020
Residuo debito	507.853,94 €	456.042,30 €	403.133,65 €
Nuovi prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestiti rimborsati	51.811,64 €	52.908,65 €	36.379,00 €
Estinzioni anticipate	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altre variazioni (da specificare)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale fine anno	456.042,30 €	403.133,65 €	366.754,65 €

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2018	2019	2020
Oneri finanziari	11.455,35 €	10.358,34 €	9.419,00 €
Quota capitale	51.811,64 €	52.908,65 €	36.379,00 €
Totale fine anno	63.266,99 €	63.266,99 €	45.798,00 €

Analisi Servizi per conto di terzi

Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro.

Entrate Titolo 9

	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori o maggiori entrate
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	428.700,00	223.777,59	-204.922,41
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	23.250,00	2.185,32	-21.064,68
Totale	451.950,00	225.962,91	-225.987,09

Spese Titolo 7

	Previsioni definitive	Impegni	Minori spese
Spese per conto terzi e partite di giro	451.950,00	225.962,91	27.259,71
Totale	451.950,00	225.962,91	27.259,71

Determinazione FCDE al 31.12.2020 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione

In relazione al F.C.D.E. si evidenzia che è stato quantificato con il metodo ordinario, raffrontando gli incassi dell'ultimo quinquennio (2016/2020), applicando la somma di tutti i numeratori (INCASSI) e di tutti i denominatori (ACCERTAMENTI), avvalendosi della media semplice tra il totale incassato e totale accertato. Si dà atto che è stata quindi superata la possibilità di utilizzare la media ponderata che consentiva di dare un peso diverso agli incassi del triennio più anziano rispetto a quello del biennio più recente.

A seguito dell'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 il legislatore ha introdotto l'art. 107-bis del DL 18/2020 che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019; Si dà atto che l'Ente si è avvalso di tale facoltà.

Il comma 79 della legge 160/2019, consente agli enti locali di ridurre l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio, a condizione che siano rispettati i parametri di virtuosità dei pagamenti previsti al comma 859, lettere a) e b) della legge 145/2018, vale a dire:

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

- riduzione dello stock di debito di almeno il 10% rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente (ovvero aver registrato uno stock di debito scaduto al 31/12 dell'esercizio precedente non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno);
 - un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti rispettoso dei tempi di pagamento previsti dal D.LGS. 231/2002 (30 giorni). Se l'ente rispetta queste condizioni, potrà abbattere lo stanziamento del FCDE iscritto in bilancio fino al 90% di quello risultante dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione. La facoltà è limitata ai soli esercizi 2020 e 2021.
- Si dà atto che l'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

Si dà atto che il FCDE al 31.12.2020 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	214.408,73	342.143,00	556.551,73			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	214.408,73	342.143,00	556.551,73	367.794,09	172.594,13	31,01
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.963,64	996,76	9.960,40	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	223.372,37	343.139,76	566.512,13	367.794,09	172.594,13	30,47
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.153,32	8.085,50	13.238,82	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	5.153,32	8.085,50	13.238,82	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.360,00	2.357,88	3.717,88	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.155,30	4.831,74	6.987,04	2.569,38	2.569,38	36,77
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	16.815,55	2.072,79	18.888,34	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.330,85	9.262,41	29.593,26	2.569,38	2.569,38	8,68
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	300.664,54	126,40	300.790,94			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.664,54	126,40	300.790,94			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	471,99	471,99	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.585,74	5.787,52	21.373,26	1.001,41	1.001,41	4,69
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.859,90	0,00	1.859,90	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.187,65	312,25	3.499,90	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	20.633,29	6.099,77	26.733,06	1.001,41	1.001,41	3,75
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	59.817,00	21.655,64	81.472,64			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50.000,00	21.655,64	71.655,64			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	9.817,00	0,00	9.817,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	83.920,00	14.078,00	97.998,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	83.920,00	14.078,00	97.998,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	12.438,93	12.438,93	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23.650,35	0,00	23.650,35	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4000000	TOTALE TITOLO 4	167.387,35	48.172,57	215.559,92	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	298.406,31	89.540,93	387.947,24	18.074,25	18.074,25	4,66
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	131.018,96	41.368,36	172.387,32	18.074,25	18.074,25	10,48
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE (n)	167.387,35	48.172,57	215.559,92	0,00	0,00	0,00
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO					(g) 387.947,24	(h) 18.074,25	
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO					(i) 0,00	(l) 0,00	
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)					27.153,40	0,00	
TOTALE					415.100,64	18.074,25	
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4000000	TOTALE TITOLO 4	300.664,54	126,40	300.790,94	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	549.521,08	360.614,07	910.135,15	370.363,47	175.163,51	19,25
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	248.856,54	360.487,67	609.344,21	370.363,47	175.163,51	28,75
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE (n)	300.664,54	126,40	300.790,94	0,00	0,00	0,00
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO					(g) 910.135,15	(h) 175.163,51	
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO					(i) 0,00	(l) 0,00	
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)					0,00	0,00	
TOTALE					910.135,15	175.163,51	

Analisi delle spese che compongono l'F.P.V. spostato per esigibilità sull'esercizio 2021

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Garantisce la copertura di spese impegnate ma imputate agli esercizi futuri.

Il FPV è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

In linea di principio prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il FPV costituito in occasione del riaccertamento ordinario/parziale dei residui.

L'obiettivo che i principi contabili del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. si prefiggono sono quelli di evidenziare il procedimento di effettivo impiego delle risorse (prima non vi era corrispondenza tra residui e debiti) specie quando la realizzazione dell'intervento richiede un periodo ultrannuale

Il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, è costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale e rappresenta il saldo finanziario costituito da entrate accertate negli esercizi precedenti e destinate al finanziamento di spese impegnate nello stesso anno di accertamento dell'entrata, ma esigibili in anni successivi (serve a dare copertura finanziaria alla spesa negli anni successivi). Nel bilancio è iscritto precedendo l'avanzo di amministrazione applicato.

b) nella spesa, per ciascuna spesa a carattere pluriennale e rappresenta le spese che vengono trasferite ad esercizi successivi (quando diventeranno esigibili) rispetto all'accertamento della relativa fonte di finanziamento.

L'ammontare complessivo del FPV iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla somma degli accantonamenti riguardanti il FPV stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente. Sulla base dei risultati del rendiconto (es 2020), è determinato l'importo definitivo del FPV (spesa 2020) stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione (entrata 2021)

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli FPV non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. La regola generale prevede che nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al FPV, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Il Decreto 1° marzo 2019 ha modificato in maniera importante le modalità di determinazione del Fpv precedentemente dettate dai principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, che di seguito si riepilogano.

Quindi ad oggi per le opere ed i lavori pubblici è possibile determinare FPV:

1. Se sono state accertate le entrate che costituiscono la copertura per l'intero investimento;
2. Se la spesa di investimento cui il "*Fondo pluriennale vincolato*" si riferisce sia inserita nel "*Programma triennale dei lavori pubblici*" (tale condizione non vale per i lavori di importo compreso tra Euro 40.000 ed Euro 100.000);
3. Se siano impegnate, anche parzialmente, alcune spese del quadro economico dell'opera, come quelle per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni d'urgenza, bonifica di aree, abbattimento di strutture preesistenti, la viabilità per l'accesso al cantiere, allacciamento ai servizi pubblici, ed altre spese indispensabili per l'esecuzione dell'intervento
4. Se in assenza di impegni di cui al precedente punto, si è provveduto ad attivare le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo
5. Se entro l'esercizio successivo a quello di validazione del progetto, sono state formalmente attivate le procedure di gara.

Parametri deficitarietà strutturale

Con Decreto Interministeriale Interno e MEF del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021: sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevate quando almeno la metà dei valori risultano deficitari. I nuovi parametri tengono conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio. Gli 8 nuovi indicatori si suddividono in 7 indici sintetici ed uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente, e nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. I parametri obiettivi per i Comuni sono elencati nella Tabella A1. al suddetto Decreto Ministeriale; come evidenziato dal modello di certificazione il Comune di Arena Po rispetta tutti i parametri come da apposito prospetto allegato al rendiconto.

Verifica rispetto limiti spesa di personale

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i., differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi. Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turnover, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente. Per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...omissis...) b) razionalizzazione e

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali." Il successivo comma 557-ter stabilisce il divieto di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo" nel caso di mancato rispetto. Il comma 557-quater stabilisce che detti enti "assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per gli enti non sottoposti alle regole di finanza pubblica, come il Comune di Arena Po, il successivo comma 562 dispone, invece, che "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.